

Alla c.a. Referenti degli Ambiti Territoriali per la
programmazione sociale

e, p.c., INPS - Direzione centrale Ammortizzatori sociali

Membri Comitato per la lotta alla povertà

Coordinamento tecnico Commissione Politiche
sociali della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome

ANCI - Dipartimento welfare e politiche sociali

CdG: MA14-01

Oggetto: proroga termine previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147.

Come noto, il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, n. 147 prevede, all'art. 9, comma 6, che il versamento del beneficio del REI è disposto dall'INPS successivamente alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2, e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio.

L'art 25, comma 2, prevede che "In sede di avvio del REI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1. Il beneficio è comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione".

Al riguardo si rappresenta che la Legge di Bilancio 2019, articolo 1, comma 1136, ha modificato l'art. 25 comma 2, aggiungendo, dopo le parole "per l'anno 2018", le parole "e per l'anno 2019". Pertanto, nelle more dell'avvio del Reddito di cittadinanza, per le richieste di accesso al REI presentate nel corso del 2019, continuerà a trovare applicazione la deroga in oggetto.

Cordialmente,

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele TANGORRA

Siglato
Il Dirigente
Dott.ssa Cristina Berliri
NFV/TC